

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1733 DELLA COMMISSIONE**del 19 novembre 2020****che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi
addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
- (2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2017, 2018 e 2019 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2021 e 2022.
- (3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli anni 2021 e 2022, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

**Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE)
2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione**

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2021	2022	
78.0020	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° giugno al 30 settembre		59 963
78.0015			Dal 1° ottobre	al 31 maggio	580 556
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre		101 375
78.0075			Dal 1° novembre	al 30 aprile	44 042
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre	al 30 giugno	11 740
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		110 966
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1° dicembre	al 31 maggio	421 265
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	83 002
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	178 921
78.0160	0805 50 10	Limoni	Dal 1° gennaio al 31 maggio		147 143
78.0155			Dal 1° giugno al 31 dicembre		332 890
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		72 065
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto		1 021 853
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre		44 819
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile		136 876
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre		19 527
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio		54 488
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		34 052
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		204 899
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		32 563